

Ditta

Al Responsabile SUAP

OGGETTO Comunicazione vendite promozionali, ai sensi dell'art. 49 della L.R. N° 33 /1999¹.

Il/La sottoscritto/a

legale rappresentante della Società (compilare solo in caso di società)

con sede in (compilare solo in caso di società o di ditta individuale con sede diversa da quella dell'esercizio)

titolare dell'esercizio ubicato in

COMUNICA

che dal giorno al giorno

effettuerà, presso il suddetto esercizio, una vendita di promozionale ai sensi dell'art. 49 della Legge Regionale n. 33 del 18.11.1999.

Con osservanza.

_____ Il _____

_____ Il dichiarante

¹ L.R. 33/99 e s.m.i. - Art. 49

1. Le vendite promozionali sono effettuate dall'esercente dettagliante per tutta o una parte dei prodotti merceologici che può legittimamente porre in vendita; devono essere comunicate al Comune ove ha sede l'esercizio commerciale non meno di quindici giorni prima della data di inizio della vendita promozionale e possono essere liberamente svolte, in uno o più periodi, nell'intero arco dell'anno.
2. Limitatamente alle merci del settore dell'abbigliamento, delle calzature, del tessile, della pelletteria, della pellicceria e della biancheria, è vietato effettuare vendite promozionali nei trenta giorni precedenti i periodi delle vendite di fine stagione e nei periodi coincidenti con le vendite di fine stagione e di liquidazione.
- 2-bis. L'esercente che intenda effettuare vendite promozionali di generi alimentari non è tenuto ad effettuare la comunicazione di cui al comma 1.
- 2-ter. È fatto inoltre divieto, per i medesimi settori di cui al comma 2, nei trenta giorni che precedono le vendite di fine stagione, di effettuare inviti alla propria clientela o alla generalità dei consumatori, per proporre condizioni favorevoli di acquisto, attraverso l'utilizzo di qualsiasi mezzo, compresi volantini, messaggi telefonici, fax, posta elettronica, lettere, annunci radiofonici o televisivi, manifesti, vetrofanie.